CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 7 aprile 2014, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo avviata da The Disney Store Italia S.r.l. in data 16 gennaio 2014, si sono incontrati:

per The Disney Store Italia S.r.l.: Gian Paolo Scrivano, Mariangela Mendola e Silvia Ferrari, con l'assistenza degli avv.ti Carlo Quaranta e Maria Lucia Popovich;
per Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza: Roberta Rossetti;
per Filcams-CGIL, Luciano Cozzi, con delega Nazionale;
per Fisascat-CISL Nazionale, Alfredo Magnifico;
per Uiltucs-UIL, Roberto Pennati, con delega Nazionale;
la RSA, Francesca Barcella

Premesso che:

- The Disney Store Italia S.r.l. (di seguito la "Società"), con lettera del 16 gennaio 2014 (di seguito la "Comunicazione"), ha avviato una procedura di riduzione del personale (di seguito la "Procedura") ex artt. 4 e 24 della l. n. 223/1991, per la risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente collocazione in mobilità di n. 23 lavoratori, a causa della programmata chiusura dei negozi di Cinisello Balsamo (Milano - via Panfilo Castaldi snc - presso il centro commerciale Auchan Milano Nord), Modena (in via Emilia Ovest 1480 - presso il centro commerciale Grandemilia), e di Torreano di Martignacco (Udine - in via Antonio Bardelli, 4 - presso il centro Commerciale Città Fiera);

- le cause che hanno determinato la summenzionata situazione di eccedenza – come già meglio specificate nella citata Comunicazione – sono state illustrate dalla Società ed esaminate dalla stessa con le OO.SS./RSA (di seguito congiuntamente alla Società, le "*Parti*") in appositi incontri tenutisi in sede sindacale nei giorni 10 febbraio, 24 febbraio e 28 febbraio 2014 e sono state oggetto di approfondito esame congiunto tra le Parti;

- nel corso dell'esame congiunto, le Parti hanno altresì valutato le possibili soluzioni non traumatiche al problema degli esuberi. Tuttavia, la Società, dopo ampia ed approfondita discussione tra le Parti e valutata congiuntamente ogni alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro, alla luce delle ragioni che determinano la ristrutturazione aziendale - tutte riferibili ed attenenti ai suddetti negozi - ha confermato la chiusura delle unità produttive di Modena, Cinisello Balsamo (MI) e Torreano di Martignaccio (UD), e che non sono possibili alternative alla collocazione in mobilità dei lavoratori in esubero, pur dichiarandosi, anche per effetto del confronto tra le Parti, disponibile a valutare un ridimensionamento del numero degli esuberi tramite ricollocazione – su base volontaria e se del caso con modifica delle condizioni contrattuali – del personale in esubero presso altre unità produttive e segnatamente presso le unità di Roma Est Via Collatina, Roma Via del Corso, Roma Porta di Roma, Firenze, Bologna, Milano, Orio al Serio, Verona, Palermo;

- in data 10 marzo u.s., la Società ha provveduto a richiedere, ai sensi dell'art. 4, comma 6, l. n. 223/1991, al Ministero del Lavoro la convocazione per il prosieguo della trattativa in sede amministrativa, inviando la comunicazione circa l'esito negativo della fase sindacale della Procedura;

- nelle more della convocazione da parte del Ministero, le Parti hanno comunque proficuamente proseguito il confronto a livello sindacale al fine di continuare a ricercare fattivamente soluzioni che potessero ritenersi meno traumatiche per i lavoratori coinvolti e, al contempo, praticabili per la Società, incontrandosi il 20 marzo 2014 ed in data 1° aprile 2014;

- nel corso di tali incontri le OO.SS. hanno comunicato che 9 lavoratori dei 23 inizialmente previsti in esubero sarebbero disponibili ad accettare la ricollocazione in altre unità produttive anche con adibizione a mansioni inferiori rispetto a quelle inizialmente svolte e con riduzione dell'orario di lavoro, mentre i rimanenti 14 lavoratori non sarebbero interessati a tale ricollocazione. Le OO.SS. nell'ottica del riassorbimento parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti si rendono disponibili a concordare con riferimento ai lavoratori interessati alla ricollocazione anche l'assegnazione dei medesimi a mansioni diverse da quelle svolte anche in deroga all'art. 2103 c.c.;

- a fronte di tale disponibilità, la Società si è resa disponibile a ridurre il numero degli esuberi a n. 14 unità subordinatamente alla accettazione della ricollocazione da parte dei 9 lavoratori dichiaratisi disponibili alla medesima;

- in data 1° aprile 2014, il Ministero del Lavoro ha convocato le Parti per il giorno 7 aprile 2014;

- nel corso del presente incontro la Società ha confermato le ragioni che l'hanno indotta ad avviare la presente procedura di licenziamento collettivo;

- le Parti dopo ampia e approfondita discussione, hanno inteso definire la procedura di licenziamento collettivo in atto come di seguito precisato.

tutto ciò premesso, ad ogni effetto parte integrante e sostanziale del presente verbale, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

2. Gli esuberi verranno gestiti nel seguente modo:

 a) Con riferimento all'unità produttiva di Modena, la cui chiusura determinerà l'esubero di 10 lavoratori, verranno ricollocati, su loro richiesta come già manifestata alla Società, presso l'unità produttiva di Bologna (Via Indipendenza 7) n. 4 lavoratori ed in particolare: ***(i)*** un Cast Member di IV livello con part-time a 20 ore verrà trasferito con orario di lavoro a *part-time* di 24 ore settimanali, mansioni di Cast Member ed assegnazione al IV livello del CCNL Commercio; ***(ii)*** un Cast Member di IV livello con part-time a 20 ore verrà trasferito con orario di lavoro a *part-time* di 30 ore settimanali, mansioni di Cast Member ed assegnazione al IV livello del CCNL Commercio; ***(iii)*** un Cast Member di IV livello a 40 ore verrà trasferito con orario di lavoro a *part-time* di 30 ore settimanali, mansioni di Cast Member, assegnazione al IV livello del CCNL Commercio; ***(iv)*** uno Store Manager di I livello a 40 ore verrà trasferito con orario di lavoro a tempo pieno (di 40 ore settimanali), mansioni di Lead Cast Member, assegnazione al III livello del CCNL Commercio e retribuzione non inferiore al minimo previsto dal CCNL applicato con riferimento a tale livello;

 b) Con riferimento all'unità produttiva di Cinisello Balsamo (MI), la cui chiusura determina un esubero di n. 7 lavoratori, verranno ricollocati, su loro richiesta, presso la unità produttiva di Milano (in Corso Vittorio Emanuele II, n. 30) no. 5 lavoratori ed in particolare: ***(i)*** un Lead Cast Member di III livello a 40 ore verrà trasferito con orario di lavoro a *part-time* (di 30 ore settimanali), mansioni di Cast Member, inquadramento al IV livello del CCNL Commercio e retribuzione corrispondente al minimo previsto per i lavoratori inquadrati al III livello (proporzionalmente ridotto in ragione del minor orario di lavoro prestato); ***(ii)*** un Senior Cast Member di III livello a 40 ore verrà trasferito con orario di lavoro a *part-time* di 30 ore

settimanali, mansioni di Cast Member, inquadramento al IV livello del CCNL Commercio e retribuzione corrispondente al minimo previsto per i lavoratori inquadrati al III livello (proporzionalmente ridotto in ragione del minor orario di lavoro prestato); ***(iii)*** un Cast Member di IV livello a part time di 30 ore verrà trasferito con orario di lavoro a *part-time* di 30 ore settimanali, mansioni di Cast Member ed assegnazione al IV livello del CCNL Commercio; ***(iv)*** un Cast Member di IV livello a part time di 30 ore verrà trasferito con orario di lavoro a *part-time* di 30 ore settimanali, mansioni di Cast Member ed assegnazione al IV livello del CCNL Commercio; ***(v)*** un Cast Member di IV livello a part time di 30 ore verrà trasferito con orario di lavoro a *part-time* di 24 ore settimanali, mansioni di Cast Member ed assegnazione al IV livello del CCNL Commercio.

c) La ricollocazione dei lavoratori di cui alle lettere a) e b) sarà subordinata alla accettazione della stessa da parte dei lavoratori interessati. In caso di mancata accettazione, le posizioni che resteranno in esubero per effetto della mancata ricollocazione verranno gestite ai sensi della lettera e) del presente accordo.

d) Le OO.SS. prendono atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 11, l. n. 223/1991, la ricollocazione di cui alle lettere a) e b) potrà comportare l'assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte anche in deroga dell'art. 2103 c.c. e/o riduzione dell'orario di lavoro.

e) La Società procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro con i rimanenti 14 lavoratori non interessati alla ricollocazione proposta e con i lavoratori che rifiutino la ricollocazione di cui alle lettere a) e b). Gli esuberi verranno individuati nell'ambito delle posizioni di cui alla Comunicazione in via prioritaria sulla base del criterio della "non opposizione" al licenziamento. Solo qualora attraverso tale criterio non fosse possibile raggiungere il numero di uscite necessario alla Società, quest'ultima procederà all'individuazione degli ulteriori lavoratori per ciascuna unità produttiva interessata dalla ristrutturazione attraverso i criteri *ex* art. 5 della l. n. 223/1991 in concorso tra loro, e segnatamente: carichi di famiglia; anzianità di servizio, esigenze tecnico-produttive ed organizzative.

f) La risoluzione dei rapporti di lavoro potrà essere disposta con effetto a partire dal 31 luglio 2014, in un arco temporale superiore ai 120 giorni e che potrà estendersi fino al 30 settembre 2014.

g) In aggiunta al TFR ed alle ulteriori competenze di fine rapporto, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso calcolata ai sensi del CCNL applicato, la Società erogherà ai lavoratori posti in mobilità ai sensi della lettera e) del presente accordo un sostegno economico lordo ad integrazione del TFR quale incentivo all'esodo pari a:
 - 18 mensilità lorde busta paga senza salario variabile e/o bonus (cd. mensilità leggera).

 Tale importo sarà erogato solo previa sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione individuale in una sede protetta e competente ai sensi dell'art. 2113 c.c., avente valore di transazione generale novativa e con rinuncia all'impugnazione del licenziamento, della collocazione in mobilità e ad ogni ulteriore rivendicazione, diritto e/o pretesa derivante da e/o connessa con lo svolgimento e la risoluzione del rapporto di lavoro, secondo gli "usi" della Commissione Paritetica Territoriale di Milano.
 Le Parti chiariscono che, fatto salvo quanto di seguito previsto con riferimento ai dipendenti a part-time, la mensilità lorda busta paga "parametro" (cd. "mensilità leggera") per il calcolo dell'incentivo sopra indicato sarà quella risultante dalla busta paga relativa all'ultimo mese interamente lavorato.
 Le Parti chiariscono altresì che per i dipendenti a *part-time* collocati in mobilità e che abbiano fruito di un incremento temporaneo dell'orario di lavoro, l'incentivo sopra indicato verrà calcolato sulla base del lordo busta paga senza salario variabile riparametrato in base all'orario di lavoro contrattuale antecedente l'incremento temporaneo stesso, del quale pertanto non potrà tenersi conto nel computo dell'incentivo.

h) Ai lavoratori collocati in mobilità verrà garantito altresì un servizio di *outplacement* della durata di 6 mesi per i lavoratori inquadrati al I (primo) livello e di 3 mesi per i lavoratori inquadrati in livelli inferiori al I (primo). Tale servizio sarà a carico della Società e verrà fornito da una società scelta dalla stessa.

i) Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, le Parti danno atto di avere esperito ed esaurito, con esito positivo, la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della l. n. 223/1991, sanando ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 12, l. n. 223/1991 gli eventuali vizi di cui alla Procedura ed alla Comunicazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

per The Disney Store Italia S.r.l.

per Unione Confcommercio

per Filcams-CGIL

per Fisascat-CISL

per Uiltucs-UIL

la RSA